

n.R.G. ./2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO

Il Giudice,

premesso che l'udienza del 22 ottobre 2026, fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 *sexies c.p.c.*, è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 *ter c.p.c.*;

rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito:

- per parte attrice [..... e]: “chiede la condanna della Banca convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di Euro 42.770,04, ovvero, in subordine, dell'importo di Euro 37.308,21, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e svalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi antistatario”;

- per parte convenuta [..... S.P.A.]: "L'avv.", difensore e procuratore di
Spa, compare in udienza mediante le presenti note di trattazione scritta. Si riporta integralmente alle osservazioni del dott. (allegato
n. 11 alla relazione finale del C.t.u. dott.) consulente tecnico di parte nominato da Sp.a., da intendere qui
letteralmente trascritte. Si ribadisce pertanto che:

1) La individuazione delle rimesse solutorie operata dal CTU non è corretta. Di conseguenza la Banca ha correttamente applicato la prescrizione. Le uniche contestazioni espressamente formulate dal cliente (diffida 30.1.2015) erano le seguenti: (i) indebita ed illegittima capitalizzazione di interessi passivi; (ii) superamenti di tassi soglia, quest'ultima peraltro in modo del tutto generico e indeterminato;

2) Sugli affidamenti considerati dal CTU per la verifica della natura delle rimesse eseguite sul conto si osserva che contrariamente a quanto ritenuto dal C.t.u., in forza della documentazione versata in atti e in base all'analisi degli estratti conto di periodo, è possibile ricostruire i seguenti affidamenti: Lire 10.000.000 dal 10.2.1977 al 4.5.1978; Lire 15.000.000 dal 5.5.1978 al 22.7.1980; Lire 60.000.000 dal 23.7.1980 al 24.11.1981; Lire 100.000.000 dal 25.11.1981.

3) La ricostruzione dei presunti affidamenti "di fatto" effettuata dal CTU è gravemente errata poiché nel quesito era espressamente previsto che la ricerca di eventuali fidi di fatto dovesse essere eseguita nel solo caso in cui mancasse idonea documentazione per - 2 - ricostruire i fidi concessi, documentazione che invece esiste e di cui ha dato conto lo stesso C.t.u.

Non sussisteva dunque la condizione dell'alternativa costituita dalla ricerca di eventuali fidi di fatto.

Per il resto si riporta integralmente alle deduzioni del c.t.p. dott. da intendere comunque qui integralmente e letteralmente trascritte. Chiede che il C.t.u. sia richiamato al fine di effettuare nuovi calcoli secondo le stesse osservazioni del dott. ovvero modifichi le proprie conclusioni in conformità a tali osservazioni di parte. San Benedetto del Tronto 19 ottobre'

Il Giudice

ritenuto che non sussistano i presupposti per la rimessione della causa in istruttoria, atteso che le contestazioni formulate dalla parte convenuto attengono a profili già sottoposti all'esame del CTU e si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica, da compiersi in sede decisoria;

visto l'art. 281 *sexies*, primo comma, c.p.c.

RG n. /2023

Repert. n. 4/2026 del 22/10/2021

Sentenza n. cronol. /2026 del 22/10/2021

P.Q.M.

rigetta la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata da parte convenuta;

Decide la causa come da allegata sentenza.

Sentenza n. /2026 pubbl. il 22/10/2021
RG n. /202.
Repert. n. /2026 del 22/10/2021
Sentenza n. cronol. /2026 del 22/10/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

nella persona del Giudice unico, dott.ssa Noemi MARTINI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281-*sexies*, primo comma, c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa all'udienza del 22 ottobre 2026 (svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c.) e vertente

TRA

(c.f.), nato ad () P
ed ivi residente alla Via n.

(c.f.), nato ad () il
ed ivi residente al n.

rappresentati e difesi dall'avv. EMANUELE ARGENTO (c.f. RGNMNL68A08H199B) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara, via Cesare Battisti n. 31, il quale si è dichiarato antistatario

- ATTORI

E

S.P.A. (c.f.), con sede in , n.

rappresentata e difesa dall'avv. (c.f.) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , n.

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari - conto corrente – azione di ripetizione di indebitto.

CONCLUSIONI

All'udienza del **22 ottobre 2026**, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2023, _____ ed _____ convenivano in giudizio _____ S.p.A., deducendo l'illegittimità di plurimi addebiti effettuati nell'ambito del rapporto di conto corrente n. _____, acceso da _____ il 27 gennaio 1977 presso l'allora _____ (poi _____ S.p.A. e, infine, _____ S.p.A., nonché estinto il 5 dicembre 2011).

In particolare, gli attori hanno dedotto al riguardo che:

a) in data 27 gennaio 1977 _____ aveva acceso presso l'allora _____, oggi _____ S.p.A., il conto corrente di corrispondenza n. _____, regolato secondo condizioni «uso piazza»; sul rapporto era stata concessa, il 10 febbraio 1977, un'apertura di credito di Lire 10.000.000, successivamente sostituita da ulteriori affidamenti di Lire 15.000.000, in data 5 maggio 1978, e di Lire 100.000.000, in data 23 febbraio 2001; il conto era stato estinto il 5 dicembre 2011;

b) in data 31.01.2015, _____ ed _____ hanno concluso un contratto di cessione *pro-soluto* in forza del quale il primo (cedente) ha ceduto ad _____ (cessionario) *“tutti i diritti, le ragioni, le azioni, anche di natura risarcitoria, nulla eccettuato e/o escluso, concernenti e conseguenti l’intercorso rapporto bancario di c/c n. _____ di cui è causa originariamente intervenuto tra il Sig. _____ e la _____, poi _____ S.p.a., poi _____ S.p.a. (...) tale cessione di credito è stata portata a conoscenza della _____ S.p.a. mediante tempestiva notifica a mezzo raccomandata a.r. dell’1.02.2015, ricevuta dalla Banca in data 5.02.2015”*;

c) le clausole di applicazione degli interessi "d'uso su piazza" sono illegittime, con conseguente illegittimità degli interessi passivi e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto di c/c e conti/aperture di credito collegati;

d) sul medesimo rapporto erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici e ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute non pattuite, con possibile superamento dei tassi soglia previsti dalla disciplina antiusura.

Gli attori hanno concluso domandando la rideterminazione del saldo del rapporto, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in complessivi € 125.736,74 o nella diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria, nonché il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali [*"Voglia il Giudice adito: A) in via istruttoria: - in caso di contestazione e/o se ritenuto necessario, ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dell'art. 1713 c.c. e dell'art. 119 T.U.B., alla odierna banca convenuta di esibire tutti gli estratti conto completi di scalare dall'inizio del rapporto bancario e sino alla data odierna e/o di chiusura, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quant'altro inerente ai rapporti bancari sopra citati; - in caso di contestazione e/o se ritenuto necessario, ordinare alla Banca, ex art. 210 c.p.c., la produzione di tutti gli estratti conto sin dall'apertura dei rapporti dedotto in giudizio a completamento dei periodi non rimessi e non resi disponibili al correntista; - in caso di contestazione e/o se ritenuto necessario, ordinare alla Banca, ex art. 1713 c.c., il rendiconto dei rapporti di conto corrente dedotti in giudizio sin dalla sua apertura esprimenti tutte le movimentazioni contabili che giustifichino i rispettivi saldi tempo per tempo formati e in difetto considerare non dovuti i saldi non provati; - ammettere C.T.U. contabile diretta a rideterminare il saldo complessivo del conto corrente bancario n. ed aperture di credito connesse alla luce dei principi di diritto di cui in parte espositiva, con indicazione al consulente dei seguenti quesiti: "a) calcolare la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa; b) calcolare la scopertura media in linea capitale; c) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso del rapporto; d) calcolare l'ammontare complessivo dei prestiti effettuati al netto di tutte le competenze bancarie capitalizzate o comunque non dovute e l'ammontare delle rimesse del correntista; e) rapportare il costo del denaro sul debito effettivo (depurato delle illegittime capitalizzazioni delle competenze bancarie e dei costi non dovuti); f) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia secondo i criteri dettati dalla l. 108/96 ed art. 644 c.p.; g) determinare l'effettivo dare-avere tra le parti aggiungendo al capitale il solo interesse al saggio legale semplice, cioè senza alcuna capitalizzazione, ovvero i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrali non convenute, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la Banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dal cliente"; - con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o ulteriori mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; B) nel merito: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. ed aperture di credito connesse; - dichiarare come dovuti i soli interessi legali, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta, in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi; - accertare e dichiarare che nulla parte attrice deve alla Banca convenuta a*

titolo di commissione di massimo scoperto; - accertare mediante ricalcolo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta, in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico della parte attrice in conseguenza di tale prassi; - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la Banca ha applicato alla parte attrice sul conto corrente per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla stessa banca convenuta, su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente n. ed aperture di credito collegate, condannare la S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte attrice le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria; - condannare la Banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti da parte attrice per l'illegittimo comportamento tenuto dalla Banca contrario ai generali principi di buona fede e correttezza, e/o per le eventuali illegittime segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - condannare, infine, la medesima S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnico legale, oltre interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario"; cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].

1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 maggio 2023, si è costituita in giudizio S.P.A., eccependo, in via preliminare:

- a) la nullità dell'atto di cessione del 31 gennaio 2015, in forza del quale ha trasferito a i diritti derivanti dal rapporto bancario oggetto del presente giudizio, in ragione del fatto che esso integra una donazione nulla per difetto della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c.;
- b) il difetto di legittimazione attiva, titolarità sostanziale e interesse ad agire di , poiché l'atto avrebbe trasferito il solo credito e non anche il rapporto contrattuale;
- c) l'improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento della mediazione da parte dell'originario titolare del rapporto;
- d) la prescrizione delle pretese restitutorie relative alle rimesse solutorie anteriori al decennio decorrente dal primo atto interruttivo.

Nel merito, l'Istituto bancario ha dedotto la validità delle condizioni economiche applicate al rapporto e domandato il rigetto delle domande attoree.

Con ordinanza del 15 marzo 2025 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott.

», al quale è stata demandata la ricostruzione del rapporto bancario secondo i criteri analiticamente indicati nel quesito, anche tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. Il consulente ha depositato la relazione definitiva in data 22 settembre 2025, confermando le conclusioni già formulate nella bozza, anche all'esito dell'esame delle osservazioni dei consulenti di parte (v. *infra*).

Con decreto presidenziale del 29 luglio 2026 il presente procedimento è stato assegnato a questo Giudice. Successivamente, con decreto di riorganizzazione del ruolo del 5 agosto 2026, ritenuta la causa matura per la decisione e non necessaria ulteriore attività istruttoria, è stata fissata per l'udienza odierna la discussione orale ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127-*ter* c.p.c.

2. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di cessione del 31 gennaio 2015 per difetto della forma della donazione sollevata dalla convenuta.

La convenuta deduce, infatti, che l'atto mediante il quale ha trasferito al figlio (.....) i diritti derivanti dal rapporto bancario oggetto del presente giudizio costituirebbe - nonostante il *nomen iuris* utilizzato dalle parti - una donazione diretta, in quanto trasferimento gratuito caratterizzato da spirito di liberalità; ciò da cui deriverebbe la nullità dell'atto ai sensi degli artt. 769 e 782 c.c., non essendo stato il negozio concluso nella forma dell'atto pubblico alla presenza dei testimoni.

L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.

Ai fini della qualificazione di un negozio gratuito come donazione non è sufficiente accertare l'assenza di un corrispettivo. Occorre, invece, verificare la ricorrenza dello spirito di liberalità, inteso come consapevole volontà del disponente di determinare, senza esservi obbligato e per finalità liberale, l'arricchimento del beneficiario con correlativo depauperamento del proprio patrimonio.

Gratuità e liberalità non costituiscono nozioni sovrapponibili. La prima esprime soltanto l'assenza di un corrispettivo, mentre la seconda postula una specifica causa negoziale diretta all'arricchimento del donatario per spirito di liberalità.

La mancata previsione o corresponsione di un prezzo non determina, di per sé sola, né la nullità del contratto né la sua automatica riconduzione allo schema della donazione, potendo il negozio gratuito trovare giustificazione in una causa concreta diversa da quella liberale: ne deriva che la mera assenza di un corrispettivo non può ritenersi sufficiente a dimostrare la nullità causale della cessione o la sua necessaria natura donativa (cfr., da ultima, Cass. 17258/2024)

L'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento dell'eccezione, e quindi la natura effettivamente liberale del trasferimento, grava sulla banca ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.; tale onere non può dirsi, tuttavia, assolto mediante la mera allegazione della gratuità e del rapporto di parentela.

Nel caso in esame, infatti, la banca pretende di desumere la natura donativa dell'atto essenzialmente dalla gratuità del trasferimento e dal rapporto di parentela intercorrente tra cedente e cessionario. Tali circostanze, pur astrattamente suscettibili di concorrere alla prova della liberalità, non sono da sole sufficienti a dimostrare che l'unica e concreta funzione perseguita dalle parti fosse quella di arricchire gratuitamente il cessionario.

L'atto ha espressamente ad oggetto la cessione *pro soluto* dei diritti e delle azioni, anche risarcitorie, derivanti da un rapporto bancario già estinto e caratterizzato da crediti contestati, non ancora accertati né determinati nel loro ammontare. La mera circostanza che l'atto non indichi un corrispettivo non consente, in assenza di ulteriori elementi univoci, di affermare che esso fosse sorretto da *animus donandi* e dovesse, pertanto, rivestire la forma prescritta dall'art. 782 c.c.

L'eccezione di nullità deve essere pertanto respinta.

Ad abundantiam, deve poi aggiungersi che la questione non sarebbe - in ogni caso - idonea a determinare il rigetto integrale della domanda: il giudizio, infatti, è stato promosso congiuntamente da [] e da []; quest'ultimo originario intestatario del conto corrente e titolare del rapporto da cui scaturisce il credito restitutorio.

Ne deriva che, quand'anche la cessione fosse ritenuta invalida o inefficace, il credito non verrebbe meno, ma resterebbe nella titolarità dell'originario correntista, regolarmente presente nel giudizio.

3. Quanto all'ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla banca, avente ad oggetto il difetto di legittimazione attiva, titolarità sostanziale ed interesse ad agire in capo ad _____, si osserva quanto segue.

In via subordinata rispetto all'eccezione di cui *supra* (cfr. §2), parte convenuta deduce che l'atto del 31 gennaio 2015 avrebbe comunque trasferito il solo credito e non l'intera posizione contrattuale, atteso che il rapporto bancario era già cessato nel 2011 e che non era stato acquisito il consenso del contraente ceduto richiesto dall'art. 1406 c.c. e da ciò discenderebbe l'impossibilità, per [partecipe], di esercitare azioni relative alla validità delle clausole del contratto originario.

L'eccezione deve essere esaminata distinguendo la legittimazione processuale dalla titolarità sostanziale del diritto controverso.

La legittimazione ad agire - intesa quale corrispondenza tra il soggetto che propone la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto - deve essere valutata sulla base della

prospettazione contenuta nell'atto introduttivo. La concreta appartenenza del diritto attiene, invece, al merito e deve essere verificata sulla base delle risultanze del giudizio.

Nel caso in esame ha agito allegando la propria qualità di cessionario dei diritti di credito e delle azioni derivanti dal rapporto bancario. Sussiste, pertanto, la sua legittimazione processuale, indipendentemente dalla successiva verifica circa l'effettiva estensione oggettiva della cessione.

Quanto alla titolarità sostanziale, deve effettivamente distinguersi tra cessione del contratto e cessione del credito.

La cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 c.c., trasferisce l'intera posizione contrattuale, comprensiva delle situazioni attive e passive, e richiede il consenso del contraente ceduto. La cessione del credito prevista dagli artt. 1260 ss. c.c. trasferisce, invece, il solo diritto di credito con i relativi accessori e le azioni dirette alla sua realizzazione.

Cass. 17727/2018 ha chiarito che il cessionario del credito acquista le garanzie, gli accessori e le azioni funzionali all'adempimento della prestazione ceduta, ma non le azioni inerenti all'essenza del contratto originario, quale l'azione di risoluzione, che permane nella titolarità del contraente cedente.

Tale principio, tuttavia, non conduce nel caso concreto al rigetto della domanda restitutoria proposta dal cessionario.

L'accertamento della nullità o inefficacia delle clausole bancarie non è qui richiesto in funzione della caducazione del rapporto contrattuale ormai estinto, ma quale antecedente logico e giuridico necessario per determinare l'esistenza e l'entità del credito restitutorio ceduto. Il soggetto che agisce per ottenere l'adempimento di un credito derivante da un determinato rapporto può far valere gli accertamenti incidentali necessari a individuare il contenuto e l'ammontare del credito medesimo, senza che ciò implichi l'esercizio di un'autonoma azione costitutiva riservata al contraente originario.

In ogni caso, anche a voler ritenere che talune azioni inerenti alla struttura del contratto non fossero trasferite al cessionario, esse sono state validamente esercitate anche da _____, originario correntista e parte attrice del presente giudizio.

Ne consegue che l'eventuale limitazione dei diritti trasferiti a non preclude l'esame delle domande proposte dall'originario titolare del rapporto né determina il rigetto dell'azione restitutoria.

L'eccezione deve pertanto essere respinta.

4. Parimenti rigettata deve essere l'eccezione di improcedibilità per mancato valido esperimento della mediazione.

La convenuta eccepisce l'improcedibilità della domanda sul presupposto che il procedimento di mediazione sarebbe stato promosso da _____, soggetto asseritamente privo della titolarità del rapporto e delle azioni contrattuali, e non dall'originario correntista.

L'eccezione non può essere accolta.

Le controversie relative ai contratti bancari sono assoggettate al preventivo esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.

La condizione di procedibilità non richiede, tuttavia, una perfetta sovrapposizione formale tra tutte le domande, le argomentazioni giuridiche e le conclusioni successivamente formulate nel giudizio e il contenuto dell'istanza di mediazione.

È sufficiente che il procedimento abbia posto la parte chiamata nella condizione di conoscere la controversia nei suoi elementi essenziali, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e di partecipare consapevolmente al tentativo di composizione.

Dalla documentazione prodotta risulta che il procedimento n. 160/2022 è stato promosso nei confronti di Immobiliare S.p.A. in relazione al medesimo rapporto bancario oggetto del presente giudizio e si è concluso l'8 giugno 2022 con verbale negativo. Vi è, dunque, coincidenza del rapporto sostanziale controverso, delle contestazioni concernenti gli addebiti bancari e del soggetto chiamato a rispondere della pretesa restitutoria.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condizione di procedibilità attiene all'effettivo esperimento del procedimento e non al suo esito favorevole, né può dipendere dalla volontà della parte chiamata di aderire alla procedura. Cass. 9608/2026 ha, infatti, affermato che la condizione è soddisfatta quando il procedimento sia stato effettivamente esperito con la comparizione personale della parte onerata, o di un rappresentante dotato di adeguati poteri sostanziali, senza che la mancata partecipazione del terzo (parte del giudizio) possa determinare l'improcedibilità della successiva domanda.

Nel caso in esame il procedimento risulta instaurato sul medesimo rapporto bancario e concluso con verbale negativo per mancato consenso della banca alla prosecuzione del tentativo.

L'eventuale contestazione circa la titolarità sostanziale di uno dei soggetti istanti non elide l'idoneità del procedimento a realizzare la finalità informativa e conciliativa prevista dal d.lgs. n. 28/2010, atteso che la banca è stata chiamata a confrontarsi esattamente sulla pretesa restitutoria derivante dal conto corrente n. _____.

A ciò si aggiunge che _____, quale originario titolare del rapporto, è parte attrice del presente giudizio. La sua partecipazione alla causa esclude che la controversia sia stata promossa esclusivamente da un soggetto estraneo al rapporto sostanziale.

L'eccezione di improcedibilità deve essere pertanto respinta.

5. Tanto premesso in ordine all'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.

Nei giudizi promossi dal correntista per ottenere la rideterminazione del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente addebitate in applicazione di clausole nulle o di prassi illegittime, grava sull'attore l'onere di allegare specificamente i fatti costitutivi della pretesa e di fornirne la prova.

In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova, infatti, in caso di ripetizione di indebito, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di *causa debendi* ovvero del successivo venir meno di questa.

In applicazione dei principi generali in materia di ripetizione dell'indebito, egli deve dimostrare tanto l'avvenuto pagamento quanto l'originaria insussistenza o il successivo venir meno della relativa *causa debendi*.

Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel contraddittorio delle parti, è stata svolta mediante un procedimento analitico coerente con il quesito, fondato sulla documentazione acquisita e adeguatamente motivato anche con riguardo alle osservazioni dei consulenti di parte. Le relative conclusioni possono, pertanto, essere integralmente recepite.

Quanto alla mancata disponibilità dell'integrale sequenza degli estratti conto, essa non impedisce, nel caso concreto, la ricostruzione dei singoli periodi per i quali la documentazione è completa.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la prova dell'indebito, può essere fornita anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u., ma resta tuttavia evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato dalla parte che agisce in giudizio, ovvero il correntista (cfr. Cass. 11543/2019; Cass. 9526/2019; Cass. 29190/2020; Cass. 20621/2021; Cass. 16837/2022; Cass. 1538/2022; Cass. 1040/2022; Cass. 30789/2023; Cass. 1763/2024).

Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta; di interessi usurari ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute - ha lo specifico onere di produrre gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, restando a carico di chi agisce il difetto di prova di uno dei fatti principali posti a fondamento della domanda, per i periodi eventualmente non documentati.

Nel caso in esame, il C.T.U. - in conformità alle istruzioni ricevute - ha individuato sei distinti periodi di calcolo:

1. dal 18 gennaio 1977 al 30 settembre 1980;
2. dal 31 dicembre 1980 al 30 giugno 1982;
3. dal 30 settembre 1982 al 31 dicembre 1982;
4. dal 31 marzo 1983 al 30 giugno 1983;
5. dal 31 dicembre 1987 al 30 settembre 1994;
6. dal 31 dicembre 2003 al 5 dicembre 2011.

Ha considerato ciascun segmento autonomamente, assumendo quale saldo iniziale quello risultante dal primo estratto conto disponibile e sommando, all'esito, le differenze rilevate nei singoli periodi. Tale metodologia non comporta l'indebita ricostruzione dei periodi non documentati, ma limita l'accertamento alle movimentazioni effettivamente verificabili.

5.1. Ciò detto in ordine alla completezza del compendio probatorio offerto e passando a esaminare partitamente i profili sollevati da parte attrice, viene in rilievo, in primo luogo, la doglianza relativa all'applicazione di interessi ultralegali, in assenza di espressa pattuizione, rispetto alla quale occorre riassumere brevemente il quadro normativo di riferimento.

Per i contratti anteriori alla legge n. 154/1992, poi confluita nel d.lgs. n. 385/1993, la pattuizione di interessi ultralegali era soggetta all'art. 1284 c.c. e richiedeva la forma scritta, nonché l'indicazione di un tasso determinato o determinabile. È, pertanto, invalido il generico rinvio agli usi di piazza, inidoneo a giustificare l'applicazione di interessi superiori al tasso legale (Cass. 24048/2019).

Nel regime dell'art. 117 TUB, i contratti bancari devono essere redatti per iscritto e consegnati al cliente, a pena di nullità ai sensi dei commi 1 e 3.

Il comma 4 impone, inoltre, l'indicazione del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, compresi gli eventuali maggiori oneri di mora. Tale prescrizione assolve una funzione informativa volta a colmare l'asimmetria conoscitiva tra banca e cliente e riguarda il tasso convenuto e le singole condizioni economiche, non il TAEG, che costituisce un mero indicatore sintetico di costo (Cass. 16456/2024).

In caso di omessa indicazione degli elementi prescritti dal comma 4, il comma 7 prevede l'inserzione automatica dei parametri sostitutivi di seguito indicati:

- a) per gli interessi, il tasso nominale minimo o massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive o passive, emessi nei dodici mesi anteriori alla conclusione del contratto o, se più favorevole al cliente, allo svolgimento dell'operazione;

b) per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati per le corrispondenti operazioni o servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli, dell'esecuzione della prestazione; in difetto di pubblicità, nulla è dovuto.

Il meccanismo sostitutivo opera, dunque, soltanto in caso di inosservanza del comma 4. La violazione della forma scritta richiesta dal comma 3 determina, invece, la nullità dell'intero rapporto e l'applicazione della disciplina restitutoria di cui all'art. 2033 c.c., con ricostruzione delle movimentazioni ed esclusione di interessi, spese, commissioni e capitalizzazione non dovuti, ferma l'applicazione degli interessi legali sulle poste creditorie e debitorie dalla data di instaurazione del rapporto.

Così brevemente richiamato il quadro normativo di riferimento e venendo al caso di specie, si osserva che il tasso originario risulta indicato nel documento del 27 gennaio 1977 e che il contratto di c/c contiene una clausola relativa alla facoltà della banca di modificare le condizioni: ciò che rende pienamente condivisibile l'operazione di applicazione dei tassi banca sino al 22 febbraio 2001 da parte del c.t.u.

Per il periodo successivo, invece, dovrebbero trovare applicazione, per gli interessi debitori, i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, poiché la comunicazione del 23 febbraio 2001 (relativa all'apertura di credito di Lire 100.000.000), non reca una firma visibile di accettazione del correntista. Tuttavia, gli stessi non hanno trovato concreta applicazione, poiché dal primo estratto conto disponibile successivo al 23 febbraio 2001 (ovvero quello relativo al primo trimestre 2004) il rapporto ha presentato esclusivamente saldi positivi.

5.2. Quanto alla doglianza relativa all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, si osserva quanto segue.

Le sentenze della Corte di cassazione nn. 2374 e 3096 del 1999 hanno affermato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la nullità delle relative clausole contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000, in quanto fondate su un mero uso negoziale e, dunque, inidonee a derogare al divieto posto dall'art. 1283 c.c. Per i contratti stipulati successivamente alla deliberazione CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione è invece consentita purché sia rispettato il requisito della reciprocità; tale requisito non viene meno per il solo fatto che il tasso debitore sia diverso da quello creditore (Cass. n. 11014/2024).

Ne consegue che, per il periodo anteriore al 30 giugno 2000, gli interessi debitori devono essere calcolati senza alcuna capitalizzazione. Per i periodi successivi, la capitalizzazione è ammissibile soltanto in presenza di una valida pattuizione conforme alla deliberazione CICR, anche quando il contratto sia anteriore ma sia intervenuto un successivo adeguamento espressamente approvato dal cliente (Cass. nn. 11770/2024 e 8639/2024).

Nel caso in esame, il rapporto è stato acceso anteriormente alla deliberazione CICR del 9 febbraio 2000 e non risulta prodotta alcuna comunicazione contenente una clausola di capitalizzazione reciproca specificamente approvata dal correntista. La mera pubblicazione dell'adeguamento in Gazzetta Ufficiale non dimostra la conclusione di una valida pattuizione individuale nei termini richiesti dalla disciplina applicabile.

Il CTU ha, pertanto, correttamente escluso la capitalizzazione per l'intero periodo oggetto di ricostruzione, procedendo al ricalcolo degli interessi secondo il regime dell'interesse semplice.

5.3. Parimenti condivisibile risulta l'espunzione delle commissioni di massimo scoperto e delle altre commissioni connesse alle operazioni di finanziamento, nonché delle spese periodiche non validamente pattuite operata dal c.t.u.

La commissione di massimo scoperto, originariamente configurata quale corrispettivo per la disponibilità dei fondi indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, è stata ritenuta lecita dalla giurisprudenza di legittimità in quanto remunerativa del servizio reso dalla banca (Cass. 870/2006). La successiva disciplina introdotta dall'art. 2-*bis* d.l. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, ne ha subordinato la validità alla sussistenza di un conto affidato con saldo debitore protratto per almeno trenta giorni e alla previsione, mediante patto scritto, di un corrispettivo onnicomprensivo, proporzionato all'importo e alla durata dell'affidamento e contenuto entro il limite dello 0,5% trimestrale; per i conti non affidati sono state, invece, sanzionate con la nullità le commissioni sullo scoperto non correlate a servizi effettivamente resi (Cass. n. 12997/2019).

L'attuale art. 117-*bis* TUB consente, per le aperture di credito, esclusivamente una commissione onnicomprensiva proporzionata alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento, entro il medesimo limite dello 0,5% trimestrale, oltre agli interessi sulle somme utilizzate; per gli sconfinamenti sono ammessi soltanto la commissione di istruttoria veloce e il tasso debitore. La disciplina si applica anche ai rapporti in corso al 1° luglio 2012, da adeguare ai sensi dell'art. 118 TUB.

Ne consegue che, per i contratti anteriori alla riforma, la commissione non è nulla per difetto di causa, ma, quale costo posto a carico del cliente, deve essere prevista da una clausola espressa e sufficientemente determinata; per i rapporti soggetti all'art. 117-*bis* TUB sono nulle le commissioni non conformi ai requisiti e ai limiti stabiliti dalla norma.

In proposito, Cass. 1373/2024 ha chiarito che deve ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, e permanga nonostante l'uso degli ordinari criteri di interpretazione del contratto.

Nel caso di specie, il c.t.u. ha evidenziato che nella comunicazione del 23 febbraio 2001 - pur essendo indicate determinate percentuali - non risulta specificato se la base di calcolo dovesse essere



riferita al saldo contabile, al saldo per valuta o al saldo disponibile: ciò che determina la nullità per indeterminatezza della relativa clausola.

Al riguardo va infine evidenziato come la questione in esame non incide sui conteggi relativi al periodo successivo al 2004, nel quale il conto ha presentato esclusivamente saldi positivi e la commissione non risulta concretamente applicata.

5.4. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è fondata nei limiti di seguito precisati.

Per giungere alla soluzione della questione giova preliminarmente ricordare i principi sanciti dalla nota sentenza resa da Cass., Sez. Un., n. 24418/2010 in tema di ripetizione e prescrizione degli indebiti pagamenti effettuati in un rapporto bancario di conto corrente.

Nella decisione cit. la Suprema Corte, dopo aver fatto riferimento alla natura del contratto di apertura di credito bancario ed al suo funzionamento, ha stabilito che il discrimine tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie - al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti) - va ricercato nella presenza, o meno, di capitale liquido ed esigibile. In particolare, quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato "oltre fido"), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso "extra fido" (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, in quanto la loro sola funzione è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente.

In estrema sintesi, nell'azione di ripetizione di indebito relativa a un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, il termine decennale decorre dalla data della singola rimessa quando essa abbia natura solutoria, mentre decorre dalla chiusura del rapporto quando il versamento abbia natura meramente ripristinatoria della provvista.

Orbene, l'applicazione ai casi concreti dei menzionati principi per la ricostruzione contabile del conto corrente bancario, al fine di individuare la natura delle rimesse effettuate dal correntista, ha posto l'ulteriore problema di quale "saldo" tenere in considerazione e, in particolare, se utilizzare come riferimento il cd. "saldo banca" (che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo) oppure il cd. "saldo rettificato" epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito.

La tesi che appare preferibile è quella del cd. “saldo rettificato”, ovvero quella che – ai fini di tale verifica – assume il saldo previamente depurato dagli addebiti illegittimi (Cass. 9141/2020; Cass. 3858/2021 e Cass. 7721/2023, la quale ha espressamente affermato il principio secondo cui “*nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della conditio indebiti di cui all’art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo*”).

Non sarebbe, infatti, logicamente corretto qualificare come solutoria una rimessa sulla base di una situazione debitoria determinata anche da interessi, commissioni e spese non dovuti. Occorre prima ricostruire l'effettiva esposizione del correntista e soltanto dopo verificare se il versamento sia avvenuto su conto scoperto o oltre il limite dell'affidamento.

Al fine di applicare i principi sin qui esposti, gli affidamenti devono essere ricostruiti nei seguenti termini:

- Lire 10.000.000 dal 10 febbraio 1977 al 4 maggio 1978;
- Lire 15.000.000 dal 5 maggio 1978 al 22 luglio 1980;
- Lire 60.000.000 dal 23 luglio 1980 al 24 novembre 1981;
- Lire 100.000.000 dal 25 novembre 1981.

Tale ricostruzione è stata effettuata sulla base della documentazione contrattuale, degli estratti conto, dei numeri debitori, dei tassi differenziati e degli ulteriori elementi contabili idonei a dimostrare l'esistenza di affidamenti anche nel periodo non coperto dalle lettere formali di concessione.

Deve essere respinta la censura con cui la convenuta contesta la possibilità di desumere l'affidamento anche dal concreto andamento del rapporto. Il quesito autorizzava espressamente la valutazione dell'esistenza di affidamenti di fatto in presenza di una reiterata e univoca tolleranza allo sconfinamento. La CTU ha esplicitato gli elementi contabili sulla base dei quali ha individuato l'ammontare e la successione temporale degli affidamenti, replicando puntualmente alle osservazioni del consulente della banca.

Quanto all'individuazione del primo atto interruttivo, deve farsi riferimento alla diffida trasmessa nell'interesse di dall'avv. in data 30 gennaio 2015.

Repert. n. /2026 del 22/10/2020

Sentenza n. cronol. /2026 del 22/10/2020

Non può invece riconoscersi automaticamente la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato provato un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.

7. Quanto alla domanda avente ad oggetto il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, invece, essa deve essere rigettata.

Gli attori hanno, infatti, allegato genericamente di non avere potuto disporre delle maggiori risorse finanziarie e hanno chiesto che il danno fosse liquidato “anche in via equitativa”.

La liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. presuppone, tuttavia, che sia provata l'esistenza del danno e che risulti soltanto impossibile o particolarmente difficile dimostrarne l'esatto ammontare. Essa non può supplire alla mancata prova dell'*an debeatur*.

Nel caso concreto non sono state specificamente dimostrate occasioni economiche perse, costi finanziari ulteriori, dinieghi di credito, illegittime segnalazioni alla Centrale dei Rischi o altri pregiudizi causalmente riconducibili agli addebiti oggetto di ricalcolo.

L'accertamento dell'indebito dà luogo alla restituzione delle somme non dovute e ai relativi interessi, ma non dimostra di per sé la sussistenza di un danno ulteriore.

La domanda risarcitoria deve essere pertanto respinta.

8. La domanda attorea è stata accolta in misura significativamente inferiore rispetto all'importo originariamente richiesto.

Sono state inoltre rigettate la domanda relativa all'usura e quella risarcitoria, mentre l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta è risultata parzialmente fondata.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo.

I residui due terzi devono essere posti a carico della convenuta, la cui soccombenza rimane prevalente rispetto al nucleo essenziale della controversia, costituito dall'accertamento dell'indebito e dalla conseguente domanda restitutoria.

Le spese della CTU, necessaria ai fini della ricostruzione del rapporto e conclusasi con l'accertamento di un credito in favore del correntista, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.

P.O.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. /2023 R.G.,
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,

